

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR DI DURATA 12 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI PER LA SEDE DI MODENA (LOTTO 1 - CIG 8390272F79) DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

TRA

L’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Pisa, Piazza San Silvestro 12 - 56127 Pisa, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dr.ssa Lucia Sorba, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 98/2018, domicilio digitale PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it

E

L’operatore economico SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A. (in seguito “Contraente”), con sede legale in Via San Bernardino 92, 24126 Bergamo (BG), C.F./P.IVA 00209070168, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig. Francesco Mariuzzo, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di Procuratore, , C.F. MRZFNC63E02F130W, domicilio digitale PEC: SIAD@PEC.IT

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. NANO-CNR 0001813/2020 del 30/07/2020, l’Ente ha disposto di indire una

gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio Prot. NANO-CNR 0002111/2020 ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo complessivo contrattuale di € 1.790,00 per singolo dewar da 100 litri oltre IVA con una stima di consumi pari a litri 1.000/anno.

3) Con provvedimento Prot. NANO-CNR 0002130/2020 l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;

4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;

5) Con attestazione Prot. NANO-CNR 0002486/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

6) Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva Protocollo n.° 88686 di € 716,00 (euro settecento sedici/00), mediante garanzia fideiussoria agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura di elio liquido in dewar da 100 litri

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo contrattuale a dewar da 100 litri è di € 1.790,00 (euro mille settecento novanta/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge. L'importo complessivo annuo presunto è quindi di € 17.900,00 (euro diciassettemila novecento/00) oltre ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

#### ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

#### ART. 5 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE

1) Il presente Contratto sarà efficace tra le Parti dalla data di registrazione dello stesso nel sistema di protocollo informatico dell'Ente. La registrazione determina, altresì, l'avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2) Luogo di consegna: Istituto Nanoscienze - Sede secondaria di

Modena - c/o Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e  
Matematiche "FIM" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio  
Emilia - Via Campi 213/A - 41125 Modena;

3) Termini di consegna: l'elio liquido dovrà essere fornito a  
richiesta con le seguenti modalità:

a) La sede di consegna dell'Ente trasmetterà a mezzo e-mail  
l'ordine per ogni singola fornitura con un preavviso di 5  
(cinque) giorni naturali e consecutivi. Con l'ordine verranno  
fornite anche le seguenti informazioni: i) Data di consegna  
tassativa; ii) Numero di protocollo; iii) Codice CUP.

b) Il Contraente è obbligato a confermare, entro 2 (due) giorni  
naturali e consecutivi l'avvenuta ricezione dell'ordine e la  
data di consegna, che dovrà avvenire di norma in un orario  
compreso tra le 09:00 e le 15:00. Nel caso in cui il Contraente  
non possa rispettare la fascia oraria di cui sopra dovrà prendere  
contatto con la sede di consegna per concordare il nuovo orario.

c) Per ogni consegna il Contraente dovrà rilasciare alla sede di  
consegna dell'Ente apposito documento di trasporto.

#### ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con  
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle  
attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale  
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e  
le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,

le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto, a ripristinare il corretto funzionamento della fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 17,90 (euro diciassette/90) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo complessivo annuo presunto, al netto dell'IVA.

2) In tutti i casi in cui la verifica di conformità rilevi la presenza di elio liquido con specifiche inferiori a quelle indicate negli atti e nei documenti di gara, si applicherà una penale composta da una quota fissa pari all'1% (uno per mille) dell'importo complessivo annuo presunto e da una parte variabile determinata come al punto 7.1 dal numero di giorni di ritardo.

3) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

4)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

5)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

6)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

7)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

8)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

#### ART. 8 - SUBAPPALTO

1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, affiderà il trasporto dei prodotti forniti, a Vettori di propria



fiducia con i quali vigono Accordi Quadro continuativi di cooperazione ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice, stipulati antecedentemente alla data di pubblicazione della gara. I relativi contratti sono depositati presso l'Ente prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

#### ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1)E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1)Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, per accertare la rispondenza della fornitura medesima alle specifiche indicate negli atti e nei documenti di gara.

2)Qualora la verifica di conformità rilevi la presenza di liquido con specifiche inferiori a quelle indicate negli atti e nei documenti di gara, il Contraente dovrà provvedere alla immediata sostituzione della fornitura non conforme, ferma

restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo § 7 del presente atto.

3) La verifica di conformità si intende positivamente superata nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### ART. 12 - RESPONSABILITA'

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

#### ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un

preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente

medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

#### ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella persona della Dr.ssa Anna Grazia Stefani.

2) Il Contraente individua il Sig. Fabio Sgarzi, recapito telefonico 3351351439, indirizzo di posta elettronica fabio\_sgarzi@siad.eu quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

#### ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare

1) misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

#### ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

#### ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.

2) Il presente contratto, che consta di 15 (quindici) pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codici 01171661873214, 01171661873203, 01171661873191 e 01171661873180, impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.  
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente  
contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il Procuratore

Il Direttore

(Francesco MARIUZZO)

(Dr.ssa Lucia Sorba)